

Decreto n. 186 - 2018

Oggetto: Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 – revisione

Publicato all'Albo in data 30 ottobre 2018

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTO** il Decreto n. 45 del 24 giugno 2011 con il quale è stato emanato il Regolamento in oggetto;
- **VISTA** la delibera del 15 ottobre 2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato, sotto condizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la revisione del Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2018;
- **ATTESA** la necessità di procedere alla revisione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, così come revisionato nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Regolamento revisionato entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, 30 ottobre 2018

IL RETTORE
prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE N.240/2010**

Emanato con Decreto del Direttore n. 45 del 24 giugno 2011

Revisionato con Decreto n. 186 del 30 ottobre 2018

Pubblicato all'Albo della Scuola il 30 ottobre 2018



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Per favorire la realizzazione e lo sviluppo delle attività di ricerca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia può procedere al conferimento di assegni di ricerca, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, disciplina il regime giuridico ed il trattamento economico spettante agli assegnisti di ricerca, le modalità di conferimento dell'assegno e le relative procedure selettive.

Art. 2 – Finalità

1. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno.
2. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico, individuato tra i docenti e i ricercatori afferenti alla Classe interessata.
3. L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa, carattere continuativo, temporalmente definito ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività della struttura.

Art. 3 – Tipologie di assegni

1. Sono previste tre tipologie di assegni:
 - a. assegni di ricerca con copertura finanziaria interamente a carico del bilancio della Scuola;
 - b. assegni di ricerca con copertura finanziaria a carico di Enti esterni o in cofinanziamento con fondi già assegnati alle Classi;
 - c. assegni di ricerca con copertura finanziaria a carico di fondi della Scuola già assegnati alle Classi per specifici progetti.

Art. 4 – Procedure di selezione

1. Il conferimento degli assegni avviene previo espletamento delle sotto indicate procedure selettive volte ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità dei relativi atti:
 - per gli assegni di tipo a), pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito dalla presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca
 - per gli assegni di tipo b) e c), pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.



Art. 5 - Attivazione degli assegni di tipo a

1. Sulla base della programmazione triennale, il Senato accademico, sentiti i Consigli di Classe e il Consiglio di amministrazione per quanto di competenza, delibera l'attivazione di assegni di ricerca di tipo a) ai fini dell'emanazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, definendo per ogni assegno:

- a. la tematica di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività, corredata dall'indicazione del responsabile scientifico;
- b. il corrispettivo contrattuale previsto e il costo complessivo a carico della Scuola;
- c. la durata;
- d. i requisiti curriculari richiesti all'assegnista.

2. Sulla base di quanto deliberato dal Senato, il Rettore emana un unico bando della Scuola per l'attivazione degli assegni di tipo a). Gli assegni decorreranno, di norma, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 6 - Attivazione degli assegni di tipo b

1. Il Consiglio di Classe, valutata la proposta proveniente dal responsabile scientifico, propone al Senato accademico per la relativa delibera l'attivazione di assegni di tipo b).

2. Il Senato, delibera l'attivazione di assegni di ricerca di tipo b) definendo per ogni assegno:

- a) il programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività, corredato dall'indicazione del responsabile scientifico, dei componenti del gruppo di ricerca e delle modalità di attuazione del programma;
- b) la data di inizio del programma e quella prevista per la sua conclusione;
- c) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico della struttura;
- d) la durata dell'assegno;
- e) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto, inclusi gli oneri a carico della struttura;
- f) i requisiti curriculari richiesti all'assegnista.

Art. 7 - Attivazione degli assegni di tipo c

1. Il Consiglio di Classe, su proposta del responsabile scientifico, propone al Senato accademico l'attivazione dell'assegno che delibera:

- a) il programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività, corredato dall'indicazione del responsabile scientifico, dei componenti del gruppo di ricerca e delle modalità di attuazione del programma;
- b) la data di inizio del programma e quella prevista per la sua conclusione;
- c) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico della struttura;



- d) la durata dell'assegno;
- e) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- f) i requisiti curriculari richiesti all'assegnista.

Art. 8 – Bando di concorso

1. Gli assegni di ricerca di cui all'art. 3 sono conferiti mediante concorso pubblico per titoli e colloquio.
2. Il relativo bando di concorso deve contenere:
 - a) i requisiti soggettivi di cui al successivo art.9;
 - b) numero, durata, importo, limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
 - c) l'area scientifico-disciplinare e/o i settori scientifico-disciplinari nel cui ambito verrà svolta la ricerca;
 - d) la tematica di ricerca per gli assegni di tipo a) oppure il programma di ricerca per gli assegni di tipo b) e c);
 - e) i criteri generali di valutazione;
 - f) le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti del procedimento concorsuale;
 - g) la disciplina del rapporto contrattuale instaurato con il vincitore della selezione.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum scientifico-professionale del candidato, da eventuali pubblicazioni, attestati ed ogni altro titolo atto a comprovare la qualificazione del candidato in relazione all'attività di ricerca proposta nonché obbligatoriamente per gli assegni di tipo a), dal progetto di ricerca da parte del candidato.
4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale della Scuola, nel sito del MIUR e nel Portale dell'Unione Europea.
5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affissione del bando all'Albo della Scuola.

Art. 9 – Requisiti soggettivi

1. Gli assegni possono essere conferiti a studiosi, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica costituiscono titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'assegno; resta, in ogni caso, ferma la possibilità per le strutture di indicare nei singoli bandi i sopraccitati titoli quali requisiti obbligatori ai fini della partecipazione alle procedure selettive.



3. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. Potranno altresì essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 10 – Cause di incompatibilità

1. Non possono essere conferiti assegni di ricerca in tutti i casi previsti dall'art. 22 L.240/2010 e s.m.i.
2. Non si potrà procedere al conferimento degli assegni di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente di ruolo della Scuola, ovvero con Rettore, un componente di un organo di governo della Scuola.
3. Gli assegni di ricerca non possono altresì essere attribuiti ai titolari di contratti di cui all'art.22 (*Assegni di ricerca*) e all'art.24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n.240 del 30 dicembre 2010, conferiti da altri Atenei e/o da altri soggetti di cui al comma 1 dell'art.22 della citata Legge e la cui durata complessiva, unitamente alla durata dell'assegno di ricerca da conferire, superi i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Art. 11 – Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice per il conferimento degli assegni di tipo a) è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Classe di afferenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, e si compone di un numero di tre membri individuati preferenzialmente tra i docenti della Scuola. La Commissione giudicatrice, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, anche di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri ad essa esterni, preso atto anche dei progetti presentati dai candidati, valuta i candidati e formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle tematiche nell'ambito delle aree interessate.
2. La Commissione giudicatrice per il conferimento degli assegni di tipo b) e c), nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Classe di afferenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, è composta da tre docenti. La Commissione giudicatrice, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, anche di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri ad essa esterni, valuta i candidati e formula una graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti.
3. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.



Art. 12 – Modalità di espletamento della procedura selettiva

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un colloquio comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle riportate nel bando di concorso ed indicata nella domanda di partecipazione.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di cento punti, di cui cinquanta complessivamente ai titoli e al progetto di ricerca (assegni di tipo a) oppure ai soli titoli (assegni di tipo b e c), e cinquanta sono riservati al colloquio.
3. I cinquanta punti riservati ai titoli, oppure complessivamente ai titoli e al progetto di ricerca, sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli (e del progetto di ricerca nel caso degli assegni di tipo a) deve precedere l'inizio dei colloqui ed i relativi risultati devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'Albo della Scuola. I risultati della valutazione dei titoli, nonché la data ed il luogo in cui si svolgerà il colloquio, saranno resi noti secondo le modalità riportate nel bando di concorso.
5. Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiori a trentacinque punti.
6. Il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato (e anche sul progetto di ricerca nel caso degli assegni di tipo a). La Commissione provvederà altresì ad accertare nel corso del colloquio la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle pubblicate sul bando.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque punti.
8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della Commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi
9. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
10. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito, prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
11. Accertata la regolarità degli atti concorsuali, è approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, con atto del Rettore.
12. La collocazione nella graduatoria di merito non costituisce titolo per successive procedure selettive.
13. Gli esiti della valutazione saranno resi noti nelle forma previste dal bando e mediante affissione all'Albo della Scuola.



Art. 13- Durata e importo degli assegni

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e potranno essere rinnovati, su proposta della Classe proponente, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al programma di ricerca ed allo stato di avanzamento dello stesso.
2. La durata totale dell'assegno, compresi i rinnovi, non dovrà comunque superare il limite di 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa.
3. L'importo dell'assegno non potrà essere inferiore al valore minimo fissato dal MIUR con proprio decreto. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un valore massimo per l'importo degli assegni di ricerca.

Art. 14 - Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso, la dichiarazione di accettazione dell'assegno unitamente alla documentazione richiesta.
3. Gli assegni sono conferiti con contratti di diritto privato, nei quali sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali, stipulati entro tre mesi dall'avvenuta accettazione. Tale contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il vincitore della selezione instaura con la Scuola un rapporto di partecipazione ad attività di ricerca. Tale rapporto non dà in alcun modo diritto di accesso ai ruoli universitari.
5. Gli assegni di tipo b) e c) decorrono di norma dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
6. I vincitori che, entro il termine indicato nella comunicazione inviata al termine della procedura, non dichiarino di accettare l'assegno oppure non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto decadono dal diritto all'assegno.
7. Nel caso di rinuncia dei vincitori oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

Art. 15 – Svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un responsabile scientifico e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata ad un programma di ricerca, o ad una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del responsabile scientifico, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca qualificate, italiane o



straniere.

Art. 16 – Valutazione dell'attività di ricerca e rinnovo dell'assegno

1. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Preside della Classe una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del responsabile scientifico. Il Preside della Classe, in caso di parere favorevole del responsabile scientifico, presenta al Consiglio di Classe la proposta di rinnovo. Il Consiglio di Classe, previa valutazione positiva in merito all'attività di ricerca e nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, propone al Senato Accademico il rinnovo dell'assegno di ricerca.

Art. 17 – Attività didattica

1. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, l'assegnista può svolgere una limitata attività didattica, consistente in compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali, comunque con un impegno annuo non superiore a 30 ore, cui possono essere aggiunte altre 20 ore dedicate esclusivamente alle attività di tutorato. La collaborazione nelle attività didattiche è facoltativa, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università e può essere retribuita con un compenso stabilito dal Consiglio di Classe di afferenza.

2. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, l'assegnista può inoltre collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea o di dottorato che riguardino argomenti inerenti alla ricerca oggetto del contratto.

3. L'attività didattica dell'assegnista non deve interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 18- Divieto di cumulo

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche differenti da quelle previste dal comma 1 dell'art.22 Legge n.240/2010.

3. La titolarità dell'assegno non è altresì compatibile con la contemporanea titolarità di altri assegni di ricerca né di altri contratti di collaborazione all'attività di ricerca.

4. Gli assegnisti non possono stipulare contratti di docenza universitaria né assumere incarichi di docenza continuativa nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno.

5. Previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca.

6. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla Scuola qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione



stessa.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel bando di concorso o nel contratto comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi.

8. Qualora la decadenza, dichiarata dal Rettore previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno intervengano prima della scadenza dell'assegno, il compenso è corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata dall'assegnista.

Art. 19 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento, si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni attualmente vigenti nonché le successive modificazioni e integrazioni che dovessero intervenire.

2. La Scuola assicura, con oneri a proprio carico, agli assegnisti di ricerca la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 – Sospensione dell'assegno di ricerca

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.

2. La durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo che l'assegnista avrebbe percepito nel caso avesse prestato regolare servizio.

Art. 21 – Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra la Scuola e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
- b) violazione del regime di incompatibilità previsto dal presente Regolamento;
- c) annullamento della selezione che ne costituisce il presupposto;

2. Nei casi di gravi inadempienze o di valutazione negativa, il responsabile scientifico contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio di Classe di afferenza, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto al Rettore che la dispone.



Art. 22 - Recesso

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta e motivata alla controparte notificata con almeno 30 giorni di preavviso.
2. Il titolare dell'assegno, in caso di recesso, deve consegnare al responsabile scientifico una relazione particolareggiata dell'attività svolta.
3. Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

Art. 23- Mobilità degli assegnisti

1. Previo parere favorevole del responsabile scientifico, il Preside della Classe di afferenza può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.
2. Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.

Art. 24 - Rinvio

1. Per gli aspetti normativi non previsti nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione all'Albo della Scuola.